

affrontato alcun pericolo si trovano ormai da gran tempo fuori servizio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ricotti, ministro della guerra.** L'eccezione non sono io che l'ho fatta, l'ha fatta la legge la quale dispone che, durante lo stato di guerra, cessano tutti i congedamenti.

I soldati che si trovano in Africa erano in stato di guerra, e quindi è piuttosto una violazione di legge quella che io commetto ora richiamandoli in patria prima che gli spetti per congedarli.

Lo stato di guerra va considerato come un caso di forza maggiore che s'impone perfino alla giustizia distributiva.

### Riprendesi la discussione del disegno di legge per gl'infortunati sul lavoro.

**Presidente.** Essendo decorso il tempo destinato alle interrogazioni, procediamo nell'ordine del giorno; il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Degli infortunati sul lavoro.

La discussione rimase sospesa all'articolo 10.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caprucci.

**Caprucci.** Dopo il magistrale discorso dell'onorevole Bonacci, che con largo corredo di dottrina e con forti argomentazioni mise in luce il principio della responsabilità civile nei casi di dolo e di colpa grave, dopo che altri colleghi valenti hanno portato largo contributo di idee e di sennate osservazioni sull'argomento, io non sarei intervenuto nella presente discussione, se il discorso fatto ieri dall'onorevole Campi non mi avesse convinto della utilità, anzi della necessità di ribadire taluni concetti e di ritornare sopra taluni principii fondamentali i quali meritano un maggiore svolgimento.

E tanto più sono convinto di questa necessità, in quanto che il dibattito che preoccupa la Camera, su questo punto essenziale della legge, è assai grave. È un dibattito dal cui risultato dipenderà se la riforma di cui ci occupiamo, sarà per riuscire un miglioramento effettivo, nell'interesse delle classi lavoratrici, ovvero una lustra ingannatrice dei lavoratori; se, realmente, la proposta riforma intenda ad applicare un principio di diritto nuovo, ovvero, negando l'applicazione del

principio nuovo, segni un regresso sul diritto precedente.

In verità, la lotta impegnata dall'onorevole Chimirri, in questa discussione, a me sembra assai strana. Nel suo discorso fatto nella discussione generale, con parole non usitate, egli ripudiò recisamente in questa materia, l'applicazione dei principii del diritto privato; principii di diritto antico quanto moderno, ed universale per ragion di tempo e di spazio; ma, nel medesimo tempo, ripudiò anche l'applicazione schietta e leale del principio nuovo, in questa materia.

Ed è per ciò che dopo aver veduto levarsi l'onorevole Bonacci, con tutta la potenza e l'autorità della sua dottrina, a rivendicare il rispetto dovuto ai principii del diritto precedente, diritto insegnato dai nostri padri a tutte le nazioni, abbiamo inteso la parola smagliante dell'onorevole Berenini a protestare contro il discorso dell'onorevole Chimirri, in nome dei principii del diritto nuovo.

Sicchè l'onorevole Chimirri si è collocato in questa posizione: niente diritto antico; applicazione d'un principio nuovo, ma applicazione mutilata, applicazione ridotta a modo suo. Onde sostiene cioè un disegno di legge che, in questa parte, io credo sia informato nient'altro che ad un arbitrio legislativo.

Qual'è la ragione per cui l'onorevole Chimirri, e l'onorevole Campi, sostengono che nella legge riguardante gli infortunati del lavoro, debba cancellarsi il principio della responsabilità dell'intraprenditore per colpa grave? Qual'è la ragione per cui questo della responsabilità, che è uno dei principii fondamentali di tutte le legislazioni, consacrato non solo nella codificazione del diritto privato delle nazioni d'Europa, ma mantenuto anche nelle leggi speciali in rapporto agli infortunati; qual'è la ragione per cui qui a Roma, che è la terra classica del diritto, si dovesse rinnegare questo principio universalmente riconosciuto?

L'onorevole Chimirri dice che questo disegno di legge non è che un complesso di compensazioni reciproche dei vantaggi tra l'operaio e l'intraprenditore; che non è se non una transazione dei diritti dell'intraprenditore e dell'operaio, fatta con criterio d'equità, e imposta dal legislatore.

Con tutto il rispetto dovuto alla persona, ed all'immensa dottrina dell'onorevole Chi-